

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2468 di mercoledì 15 settembre 2010

I quesiti sul decreto 81: il DUVRI nei lavori di manutenzione

Sulla redazione del DUVRI per interventi di breve durata. A cura di G.Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito

In una azienda che utilizza carrelli elevatori (muletti) è presente una ditta di manutenzione che effettua degli interventi che non superano mai i due giorni, ma comunque frequenti. Secondo le disposizioni dell'art 26 del testo unico non è prevista la redazione del DUVRI, dato che la durata degli interventi è inferiore ai due giorni come sostiene il datore di lavoro della ditta di manutenzione. A mio avviso, però, dato che la stessa ditta è quasi sempre in azienda e il suo lavoro può provocare interferenze lavorative o incidenti, il coordinamento e quindi il DUVRI è quasi indispensabile. Cosa ne pensa?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30032] ?#>

Risposta

L'argomento di cui al quesito è stato già oggetto di un altro quesito analogo la cui risposta è stata pubblicata sul quotidiano del 3/2/2010.

I due giorni riportati nel comma 3-bis nell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 introdotto nello stesso articolo con il correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 allo scopo di semplificare le procedure relative alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) nel caso di lavori, servizi o somministrazioni appaltati da un committente datore di lavoro e da svolgere all'interno della propria azienda, premesso che l'esonero stabilito nello stesso articolo non si applica nel caso di lavori che benché brevi possano comunque comportare rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, da atmosfera esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI, non vanno assolutamente riferiti, così come già sostenuto nella risposta al precedente quesito sopra richiamato, alla durata dei singoli interventi ma alla durata totale del contratto di manutenzione al quale va allegato il documento, durata che nel caso prospettato in questo quesito si presume, benché non sia stato precisato, che non sia di soli due giorni.

In definitiva, quindi, il DUVRI in casi del genere deve essere stato elaborato già prima del primo intervento e potrebbe essere anche sufficiente per ogni successivo intervento se non cambiano le condizioni e le situazioni di rischio interferenziale. Lo stesso dovrà invece essere aggiornato ed integrato nel caso in cui in uno degli interventi si constati la presenza di nuovi e sopraggiunti rischi interferenziali.

E' utile rammentare, infine, che l'esonero indicato dall'articolo 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotto con il correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, riguarda solo l'obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo e cioè la redazione del DUVRI e non anche gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 relativi alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici, all'informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esse vanno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché gli obblighi di cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, adempimenti che si applicano, quindi, anche ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ed ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).